

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2022

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BONOMI, TRUZZI, ROSATI, FERRARA,  
FRANCESCHINI GIORGIO, BURATO**

*Annunziata il 31 gennaio 1956*

### Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il ritardo che si è verificato nell'emanazione dell'attesa legge di riforma dei contratti agrari ha sempre più aggravato talune situazioni già sperequate nel mercato degli affitti di fondi rustici. Tali situazioni potranno essere sanate nel momento in cui la nuova legge, con una disciplina precisa, che non offra, cioè, la possibilità di essere deformata dagli interpreti, restituirà all'istituto dell'equo canone la funzione di costante regolatore dell'equilibrio economico dei contratti di affitto, secondo quelle che erano e sono l'idea ispiratrice e le finalità.

Frattanto, però, non si possono ignorare, tra i tanti, quegli squilibri contrattuali che sono fonte di gravissimo disagio per le imprese agricole e ne minano la consistenza e la continuità, come si verifica nelle zone nelle quali si pratica la coltura della canapa.

In tali zone, l'influenza della canapa sul livello degli affitti è così profonda che sono fissati con riferimento al suo prezzo perfino i canoni relativi a terreni nei quali essa non è affatto coltivata e si praticano colture che, in qualche anno, seguono un andamento di prezzi inverso dal suo.

Durante la decorsa annata agraria, nelle provincie di Napoli e di Caserta, per effetto del prezzo della canapa che ha raggiunto le lire 36.000 al quintale, i canoni di affitto, oscillanti intorno alla media per ettaro di

quintali 5,35, ai quali vanno aggiunte altre corresponsioni di uova e pollame, si sono aggirati sulle 200.000 per ettaro toccando, in alcuni casi, punte di lire 300.000. Mentre, anche in zone canapicole tipiche, come quelle di Napoli e di Caserta, per i terreni migliori in pianura, anche irrigui e a colture specializzate, i canoni di affitto, che non siano agganciati alla produzione della canapa, oscillano tra le 90 e le 100.000 lire per ettaro.

È noto, d'altra parte, che nonostante l'apparente prezzo elevato, la coltivazione della canapa non offre ai produttori margini di utile soddisfacente, date le forti spese che essa richiede, soprattutto per mano d'opera specializzata, per la quale i salari raggiungono le lire 3.000 giornalieri.

L'onere degli affitti commisurati al prezzo della canapa, diventa, poi, ancora più grave, si potrebbe, anzi, dire iniquo, per quei terreni nei quali tale coltura non è praticata o, addirittura, non si può praticare. Se non si fosse in attesa della legge per la riforma dei contratti agrari, si dovrebbe proporre, un provvedimento che vieti la determinazione del canone con riferimento a prodotti diversi da quelli coltivati sui terreni affittati.

Va, poi, considerato che l'alto livello dei canoni di affitto in canapa scoraggia gli affittuari, in genere, a coltivare tale prodotto, che, per le ragioni sopra esposte, già non è suffi-

cientemente remunerativo. La ulteriore riduzione della superficie coltivata a canapa rappresenterebbe un danno per l'economia nazionale.

Allo scopo, quindi, di eliminare il pericoloso stato di disagio che si è determinato fra i

produttori agricoli, a causa dell'asprezza dei canoni di affitto composti in canapa o con riferimento al prezzo della stessa, e di impedire la riduzione della coltura a canapa, si raccomanda l'approvazione della seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A decorrere dall'annata agraria 1954-55 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i canoni di affitto composti in canapa o in denaro con riferimento al prezzo della canapa sono ridotti del trenta per cento (30 per cento)

Qualora il canone sia composto anche di altri prodotti, la riduzione prevista al comma precedente, salve le disposizioni di legge vigenti per i canoni costituiti in cereali, si applica limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al prezzo della stessa.

L'affittuario potrà ripetere la differenza tra l'ammontare eventualmente corrisposto a titolo di canone al locatore e quella minore dovuta ai sensi dei comma precedenti non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di affitto.

### ART. 2.

Agli effetti della presente legge per prezzo della canapa s'intende quello pagato annualmente a fine gestione dal Consorzio nazionale canapa.

### ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.